

Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati

Approvato da: Consiglio di Amministrazione

Data: 27.02.2019

Recepito dalla BCC dei Castelli e degli Iblei
con delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 280 del 11/04/2019

ELENCO VERSIONI

NUMERO VERSIONE	DATA DI AGGIORNAMENTO	DATA DI APPROVAZIONE CdA	NOTE
1		27/02/2019	

Sommario

1	Premessa	5
1.1	Obiettivi del Regolamento	5
1.2	Adozione, aggiornamento e diffusione del Regolamento	6
1.3	Definizioni	7
1.4	Riferimenti normativi	12
SEZIONE I – PROCEDURE DELIBERATIVE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI		14
2	Identificazione dei Soggetti Collegati	14
3	Classificazione delle operazioni con Soggetti Collegati	14
3.1	Operazioni di maggiore rilevanza	15
3.2	Operazioni di minore rilevanza	16
3.3	Operazioni rientranti nei casi di esenzione	16
	3.3.1 Operazioni di importo esiguo	16
	3.3.2 Operazioni ordinarie	16
	3.3.3 Operazioni con o tra Società Controllate e con Società sottoposte a Influenza Notevole	17
	3.3.4 Operazioni rientranti in una delibera-quadro	18
3.4	Operazioni con Soggetti Collegati rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 136, TUB	19
4	Procedure deliberative della Capogruppo	19
4.1	Operazioni della Capogruppo	19
4.2	Operazioni di maggior rilevanza	20
4.3	Operazioni di minor rilevanza	23
4.4	Operazioni rientranti nei casi di esenzione	25
4.5	Operazioni con Soggetti Collegati rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 136, TUB	26
5	Procedure deliberative delle Banche Affiliate	27
5.1	Operazioni di minor rilevanza	27
5.2	Operazioni di maggior rilevanza	29
5.3	Operazioni rientranti nelle ipotesi di esenzione	29
5.4	Operazioni con Soggetti Collegati rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 136, TUB	30
6	Procedure deliberative delle Società Controllate	31
7	Flussi informativi	33

SEZIONE II – POLITICHE DEI CONTROLLI INTERNI	35
8 Settori di attività e tipologie di rapporti a rischio di conflitti di interesse	35
9 Livelli di propensione al rischio	36
10 Identificazione e censimento dei soggetti collegati	38
10.1 Attività di identificazione e censimento	38
10.2 Verifica e aggiornamento del registro dei soggetti collegati	39
11 Sistemi informativi	40
12 Processi di controllo	41
13 Altri dipendenti e collaboratori in potenziale conflitto di interessi	42
14 Segnalazioni di vigilanza	43

1 Premessa

1.1 Obiettivi del Regolamento

La disciplina delle operazioni con Parti Correlate contenuta nel Titolo V, Capitolo 5 delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche di cui alla Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 della Banca d'Italia (le "**Disposizioni**") mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali di una banca possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

A tal fine, l'Autorità di Vigilanza dispone che le banche e le capogruppo, nei casi di gruppo bancario, si dotino di un sistema di presidi per la gestione di tali fattispecie.

Tali presidi includono la previsione di limiti prudenziali all'assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati (Parti Correlate e soggetti a queste connessi), l'adozione di apposite procedure deliberative ad integrazione dei predetti limiti prudenziali, nonché di specifici assetti organizzativi e controlli interni che consentano di individuare le responsabilità degli organi e i compiti delle funzioni aziendali rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse.

In particolare, la Sezione III delle Disposizioni individua l'*iter* di definizione delle procedure deliberative e un insieme di regole minimali alla base delle procedure per il compimento delle Operazioni con Soggetti Collegati.

La Sezione IV, d'altro canto, pone specifiche indicazioni in materia di assetti organizzativi e controlli interni, prescrivendo che la banca o, nel caso di gruppo bancario, la capogruppo approvi e riveda con cadenza almeno triennale le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati.

Il presente Regolamento ha quindi lo scopo di disciplinare l'individuazione, l'approvazione e l'esecuzione delle Operazioni con Soggetti Collegati poste in essere da Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. ("**Cassa Centrale Banca**" o la "**Capogruppo**"), dalle Banche Affiliate e dalle Società del Gruppo (entrambe come *infra* definite), nonché gli assetti

organizzativi e il sistema dei controlli interni di cui il Gruppo si dota al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali nelle Operazioni con Soggetti Collegati, garantendo il costante rispetto dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative stabiliti dalle Disposizioni.

In particolare, l'obiettivo del presente documento è quello di disciplinare:

- i. alla **Sezione I**, le procedure deliberative di cui il Gruppo si dota al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali nelle Operazioni con Soggetti Collegati;
- ii. alla **Sezione II**, le politiche dei controlli interni al fine di disciplinare gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni volti a preservare l'integrità dei processi decisionali nelle Operazioni con Soggetti Collegati, garantendo il costante rispetto dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative di cui alla Sezione I.

1.2 Adozione, aggiornamento e diffusione del Regolamento

Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo previo parere vincolante del Comitato degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale.

Tali pareri sono espressivi del giudizio in merito alla complessiva idoneità delle procedure a conseguire gli obiettivi delle Disposizioni.

Nella formulazione dei pareri citati, il Comitato degli Amministratori Indipendenti ed il Collegio Sindacale si avvalgono delle risultanze delle analisi elaborate dalle Funzioni Aziendali di Controllo della Capogruppo, ciascuna secondo le proprie competenze. In particolare:

- la Funzione *Compliance* della Capogruppo verifica la conformità delle procedure e delle politiche di cui al presente Regolamento alle finalità e contenuti della normativa di riferimento;
- la Funzione di *Risk Management* della Capogruppo verifica la rispondenza dei parametri adottati per l'identificazione della diversa rilevanza delle operazioni ai criteri di sana e prudente gestione e all'operatività della Capogruppo e delle Banche Affiliate, nonché la congruità dei parametri adottati per l'identificazione dei livelli di propensione al rischio con le caratteristiche organizzative e l'operatività tipica del Gruppo.

In conformità con quanto previsto dalle Disposizioni, la Capogruppo approva e rivede con una cadenza almeno triennale le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui

conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati stabilite nell'ambito del presente Regolamento.

Eventuali successive modifiche o integrazioni del presente Regolamento devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, previo parere vincolante da parte del Comitato degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale.

Le Banche Affiliate, con delibera del Consiglio di Amministrazione e previo parere vincolante dei rispettivi amministratori indipendenti e del Collegio Sindacale, recepiscono il presente Regolamento definendo eventuali procedure e soglie individuali in coerenza con le previsioni ivi previste.

Il presente Regolamento e gli eventuali successivi aggiornamenti sono pubblicati sul sito internet della Capogruppo e delle singole Banche Affiliate.

Inoltre, il Regolamento è comunicato all'Assemblea dei soci della Capogruppo e delle Banche Affiliate e tenuto a disposizione per eventuali richieste delle Autorità di Vigilanza competenti.

Il presente Regolamento (e relativi aggiornamenti) è altresì trasmesso alle Società Controllate ai fini dell'adozione da parte dei relativi organi competenti.

1.3 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento:

- **“attività di rischio”** indica le esposizioni nette definite in coerenza con la disciplina in materia di *“Grandi Esposizioni”* prevista dal Regolamento UE n. 575/2013 (Parte 4, articolo 389), nonché con le *“Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati”* di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 286 del 17 dicembre 2013, come successivamente modificata;
- **“Amministratori Indipendenti”** indica gli amministratori delle Banche Affiliate, dotati dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo statuto della banca ai fini di quanto previsto dalle disposizioni sul governo societario, eventualmente riuniti in comitato endoconsiliare secondo le previsioni applicabili a ciascuna Banca Affiliata;
- **“Banca/Banche Affiliata/e”** indica singolarmente ovvero collettivamente le Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Casse *Raiffeisen* aderenti al Gruppo Bancario

Cooperativo, in quanto soggette all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo in virtù del Contratto di Coesione con essa stipulato;

- "**Capogruppo**" o "**Cassa Centrale Banca**" indica Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo;
- "**Comitato degli Amministratori Indipendenti**" o "**Comitato**" indica il comitato costituito dagli amministratori nell'ambito del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo;
- "**Contratto di Coesione**" o "**Contratto**" indica il contratto stipulato tra la Capogruppo e la singola Banca Affiliata ai sensi dell'articolo 37-bis, comma terzo, del TUB;
- "**controllo**" indica, ai sensi dell'articolo 23 TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, c.c.; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;

b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

- "**Disposizioni**" indica le nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche di cui alla Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 della Banca d'Italia;
- "**Funzioni Aziendali di Controllo**" indica la Funzione di conformità alle norme (Compliance), la Funzione di controllo dei rischi (Risk Management), la Funzione Antiriciclaggio e la Funzione di revisione interna (Internal Audit);

- **“Gruppo Bancario Cooperativo”** o **“Gruppo”** indica il Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca;
- **“Influenza Notevole”** indica il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un’impresa partecipata, senza averne il controllo. L’Influenza Notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:
 - a) essere rappresentati nell’organo con funzione di gestione o nell’organo con funzione di supervisione strategica dell’impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
 - b) partecipare alle decisioni di natura strategica di un’impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell’assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
 - c) l’esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza” come definite nel presente documento –, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L’Influenza Notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a Influenza Notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

- **“Intermediari Vigilati”** indica le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB, gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un

Gruppo e hanno un livello di fondi propri individuale superiore al 2 per cento dei fondi propri consolidati del Gruppo;

- **“Operazione con Soggetti Collegati”** significa la transazione con Soggetti Collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. Non si considerano Operazioni con Soggetti Collegati: i) quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto (per tale intendendosi il rapporto esistente tra una singola società che detiene, in via diretta e indiretta, l'intero capitale sociale di altra società); ii) i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche; iii) le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “collateral” poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato; iv) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzione impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo;
- **“Parte Correlata”** indica i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con la Capogruppo, le Banche Affiliate e/o gli ulteriori Intermediari Vigilati facenti parte del Gruppo:
 1. l'esponente aziendale;
 2. il partecipante, da intendersi come ciascun soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss., TUB;
 3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
 4. la società o l'impresa, anche costituita in forma non societaria, su cui la Capogruppo o una Società del Gruppo sia in grado di esercitare il controllo o un'Influenza Notevole.

- **“Parte correlata non finanziaria”**: una Parte Correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non-finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una Parte Correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il partecipante e una delle Parti Correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili;
- **“Soggetti Connessi”** indica:
 1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una Parte Correlata;
 2. i soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata;
 3. gli stretti familiari di una Parte Correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.
- **“Soggetti Collegati”** indica l'insieme costituito da una Parte Correlata e da tutti i soggetti a essa connessi. Per l'applicazione a livello individuale, la Capogruppo e le singole Banche Affiliate fanno riferimento al medesimo perimetro di Soggetti Collegati determinato dalla Capogruppo per l'intero Gruppo;
- **“Società Controllate”** indica l'insieme delle Società Controllate dalla Capogruppo e delle Società Controllate dalle Banche affiliate;
- **“Società Controllate dalle Banche Affiliate”** indica le società controllate da Banche affiliate rientranti nel Gruppo ai fini di vigilanza;
- **“Società Controllate dalla Capogruppo”** indica le società controllate direttamente dalla Capogruppo rientranti nel Gruppo ai fini di vigilanza, diverse dalle Banche Affiliate;
- **“Società del Gruppo”** indica ciascuna delle Banche Affiliate e delle Società Controllate;
- **“Stretti Familiari”** indica i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente *more uxorio* di una Parte Correlata, nonché i figli di quest'ultimo;

- **“Testo Unico Bancario (TUB)”** indica il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni.

1.4 Riferimenti normativi

Per le attività di definizione del presente Regolamento, il Gruppo fa riferimento alle seguenti disposizioni normative:

- articolo 53, comma 4 e ss., TUB, in base al quale la Banca d'Italia: (i) disciplina condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche o dei gruppi bancari, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati; (ii) ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio; (iii) disciplina i conflitti di interesse tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica;
- articolo 67, comma 1, lettere b) e d), TUB, in base al quale la Banca d'Italia, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 277, relativa alla disciplina delle attività di rischio e di altri conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di Soggetti Collegati, ai sensi dell'articolo 53, commi 4-*quater* e seguenti, TUB, in coerenza con la quale la Banca d'Italia ha emanato il 12 dicembre 2011 la regolamentazione attuativa, contenuta nel Titolo V, Capitolo 5 delle Disposizioni.

Vengono, inoltre, in rilievo:

- il Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione del 3 novembre 2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 29 novembre 2008;

- l'articolo 136, TUB, che disciplina la procedura per deliberare l'assunzione di obbligazioni, da parte della Capogruppo o delle Banche Affiliate, con i rispettivi esponenti nonché con altre categorie di soggetti specificamente indicate;
- gli articoli 2391 e 2391-bis, c.c., in tema di interessi degli amministratori e di operazioni con Parti Correlate e le relative disposizioni di attuazione adottate dalla Consob;
- con specifico riferimento al Gruppo Bancario Cooperativo, la Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, recante le Disposizioni di Vigilanza per le Banche (in particolare la Parte III, Capitolo 6).

Con specifico riferimento alla regolamentazione interna, vengono altresì in rilievo:

- Contratto di Coesione;
- Statuti della Capogruppo e delle Banche Affiliate;
- Regolamento del Comitato degli Amministratori Indipendenti;
- Regolamento di Gruppo sulla gestione dei conflitti di interesse;
- Regolamento del Credito di Gruppo;
- Politiche in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie.

SEZIONE I – PROCEDURE DELIBERATIVE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

2 Identificazione dei Soggetti Collegati

La Capogruppo identifica, nei limiti dell'ordinaria diligenza, il perimetro dei Soggetti Collegati del Gruppo sulla base delle informazioni disponibili e con il supporto delle strutture operative delle Società del Gruppo.

Benché non si tratti di Soggetti Collegati ai sensi della disciplina di riferimento, la Capogruppo e ciascuna Banca Affiliata censiscono come stretti familiari di una Parte Correlata anche gli affini sino al 2° grado e tengono tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Per l'applicazione a livello individuale della disciplina dei Soggetti Collegati, la Capogruppo e ciascuna Società del Gruppo fanno riferimento al perimetro di Gruppo individuato dalla Capogruppo.

A tal fine, è istituito ed aggiornato a livello di Gruppo un registro dei Soggetti Collegati, secondo le modalità descritte al paragrafo 10 del presente Regolamento.

3 Classificazione delle operazioni con Soggetti Collegati

Le Disposizioni prevedono procedure deliberative diverse per la gestione delle Operazioni con Soggetti Collegati in ragione della rilevanza e delle caratteristiche delle operazioni medesime. Pertanto, il Gruppo adotta procedure deliberative diversificate per le seguenti tipologie di operazioni:

- I. operazioni di maggiore rilevanza;
- II. operazioni di minore rilevanza;
- III. operazioni rientranti nei casi di esenzione:
 - operazioni di importo esiguo;
 - operazioni ordinarie;

- operazioni con o tra società controllate e con società sottoposte a Influenza Notevole;
- operazioni rientranti in una delibera-quadro;

Il Gruppo non adotta procedure deliberative semplificate nel caso di operazioni urgenti.

IV. operazioni rientranti anche nell'ambito di applicazione della disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari ex articolo 136, TUB.

- Per il calcolo del valore delle operazioni ai fini delle soglie di rilevanza infra identificate, sono cumulate le operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio con il medesimo Soggetto Collegato.
- In caso di operazioni pluriennali, si considera il valore complessivo dell'impegno assunto alla conclusione dell'operazione, anche se il costo o l'esborso avviene in esercizi diversi.

3.1 Operazioni di maggiore rilevanza

Ai fini dell'identificazione delle operazioni di maggiore rilevanza, il Gruppo tiene conto di specifici profili di natura qualitativa dell'operazione, oltre ad adottare un criterio quantitativo legato all'indice di rilevanza del controvalore, come definito dalle Disposizioni. In tal senso sono considerate di maggiore rilevanza le operazioni il cui controvalore sia superiore al minore tra i valori stabiliti per le operazioni di minore rilevanza al paragrafo 3.2, fermo restando il rispetto della soglia stabilita dalle Disposizioni nel 5% dei fondi propri a livello consolidato.

Rientrano nell'ambito delle operazioni di maggior rilevanza, indipendentemente dall'importo, le operazioni che diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, nonché le Operazioni di Rilievo Strategico, come definite nell'ambito del Contratto di Coesione.

Come già specificato, sono da considerare operazioni di maggiore rilevanza le operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio con il medesimo Soggetto Collegato, le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate.

3.2 Operazioni di minore rilevanza

Il Gruppo considera di minore rilevanza le operazioni il cui controvalore è pari o inferiore al minore tra i seguenti valori: il 5% dei fondi propri a livello individuale e 5 milioni di Euro.

3.3 Operazioni rientranti nei casi di esenzione

Il Gruppo prevede procedure deliberative semplificate, che derogano - in tutto o in parte - alla disciplina prevista per le Operazioni con Soggetti Collegati, nei casi di seguito rappresentati.

3.3.1 Operazioni di importo esiguo

Il Gruppo considera di importo esiguo le operazioni il cui controvalore è inferiore al minore tra i seguenti valori: 1% dei fondi propri a livello individuale e Euro 600.000,00.

Le Banche Affiliate possono adottare soglie differenti da quelle stabilite al presente paragrafo, comunque non superiori ai valori indicati, seguendo l'iter di cui al paragrafo 1.2.

3.3.2 Operazioni ordinarie

Sono considerate operazioni ordinarie le operazioni di minore rilevanza, rientranti nell'ordinaria attività della Capogruppo e delle Banche Affiliate e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*.

Il Gruppo valuta il carattere ordinario delle operazioni sulla base dei seguenti elementi:

- a) l'oggetto dell'operazione: sono operazioni ordinarie quelle che rientrano tra quelle tipiche del *business* aziendale del Gruppo; vi rientrano pertanto, a titolo indicativo e non esaustivo, l'attività di esercizio del credito ivi incluso il rilascio di garanzie, le operazioni di raccolta, l'acquisto, la vendita e il collocamento di strumenti finanziari, i servizi di incassi e pagamenti ed altri prodotti bancari tipici. Non vi rientrano, a titolo indicativo e non esaustivo, gli investimenti in beni immobili e partecipativi, le sponsorizzazioni, le liberalità, gli accordi transattivi.
- b) la ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della Capogruppo e delle Banche Affiliate: sono operazioni ordinarie quelle di cui sia accertata la ricorrenza non saltuaria (intesa come frequenza di esecuzione);

- c) la dimensione dell'operazione: sono operazioni ordinarie quelle che non hanno dimensioni significativamente superiori a quelle che solitamente caratterizzano operazioni effettuate a controparti non correlate di analoga natura, entità e rischio;
- d) la tipologia della controparte: sono operazioni ordinarie quelle le cui caratteristiche risultino coerenti con la tipologia della controparte (nel caso del credito, ad esempio, se lo scopo del finanziamento richiesto è coerente rispetto alle caratteristiche del cliente e dell'attività da questi esercitata);
- e) la classificazione del rapporto: non sono operazioni ordinarie quelle relative a crediti deteriorati, come individuate nel Regolamento del Credito di Gruppo;
- f) i termini e le condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo: sono operazioni ordinarie quelle a cui sono applicate condizioni in linea con quelle normalmente applicate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate per legge, a condizioni contrattuali standardizzate.

A tal fine la Capogruppo e le singole Società del Gruppo adottano apposita delibera per l'individuazione delle tipologie di operazioni, delle dimensioni e delle condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato o *standard* nelle operazioni a favore di Soggetti Collegati del Gruppo relative alla propria operatività.

Non si considerano dunque ordinarie le operazioni che non rispettano le condizioni suddette o che per definizione sono di maggiore rilevanza, gli sconfinamenti, gli acquisti, le locazioni attive e passive, le operazioni di finanza per la proprietà, i contratti e gli accordi/intese di natura commerciale, le convenzioni per la distribuzione di prodotti e servizi, altri accordi.

Le funzioni proponenti individuano il carattere di ordinarietà dell'operazione facendo ricorso ai criteri sopra esposti. Esse richiamano nella proposta di delibera gli elementi che comprovano il carattere di ordinarietà evidenziando i necessari riferimenti interni.

3.3.3 Operazioni con o tra Società Controllate e con Società sottoposte a Influenza Notevole

Non si considerano Operazioni con Soggetti Collegati quelle effettuate con componenti del Gruppo sottoposte a controllo totalitario, anche congiunto (per tale intendendosi il rapporto

esistente tra una singola società che detiene, in via diretta e indiretta, l'intero capitale sociale di altra società).

Alle operazioni con o tra Società Controllate in modo non totalitario e con società sottoposte a Influenza Notevole si applicano procedure deliberative semplificate secondo quanto previsto al paragrafo 4.4.4 del presente Regolamento, quando nell'operazione non vi siano significativi interessi di altri Soggetti Collegati.

Ai fini dell'applicazione di tale esenzione, la presenza di uno o più esponenti aziendali della Capogruppo o della Banca Affiliata negli organi con funzione di supervisione strategica o di controllo o nella Direzione Generale di una società controllata o soggetta ad Influenza Notevole non costituisce interesse significativo, purché:

- tale esponente sia espressione del Gruppo, e
- l'attività della società controllata o soggetta ad Influenza Notevole, qualora impresa non finanziaria, sia svolta, in via esclusiva o prevalente, a favore o nell'interesse del Gruppo, della Capogruppo e/o delle Banche Affiliate.

3.3.4 Operazioni rientranti in una delibera-quadro

Il Gruppo prevede la possibilità di adottare delibere-quadro relative a categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate, nei termini previsti dalle Disposizioni. In particolare, si stabilisce che eventuali delibere-quadro devono fare riferimento ad operazioni che presentano i seguenti requisiti:

- specificità: si intendono "specifiche" le operazioni che rientrano in una categoria determinata di Operazioni con Soggetti Collegati;
- omogeneità: si intendono "omogenee" le operazioni che hanno natura analoga e sono della medesima specie;
- sufficiente determinatezza: a titolo esemplificativo, l'operazione deve almeno riportare il prevedibile ammontare massimo, cumulativamente considerato, delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento della delibera.

Sono da considerare operazioni che possono rientrare in una delibera-quadro, in particolare, le operazioni tra la Capogruppo e le Banche Affiliate (ad eccezione di quelle non rientranti nella definizione di "Operazione con Soggetti Collegati" di cui al paragrafo 1.3), ivi incluse le

operazioni deliberate in esecuzione di quanto previsto dall'Accordo di Garanzia allegato al Contratto di Coesione.

In conformità con quanto previsto dalle Disposizioni, le delibere-quadro non possono coprire un periodo di tempo superiore ad un anno e sulla relativa attuazione deve essere data opportuna rendicontazione, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione.

La competenza per l'adozione di dette delibere-quadro è posta in capo al Consiglio di Amministrazione di ciascuna Banca Affiliata o della Capogruppo. Per le stesse trovano applicazione procedure deliberative conformi a quelle previste per le operazioni di minore o di maggiore rilevanza, a seconda dell'ammontare massimo previsto delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate.

3.4 Operazioni con Soggetti Collegati rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 136, TUB

Per le operazioni poste in essere con Soggetti Collegati che siano esponenti bancari o soggetti ad essi riferibili, laddove ricadano anche nell'ambito di applicazione dell'articolo 136, TUB, si applicano le procedure deliberative previste al paragrafo 4.5 del presente Regolamento.

4 Procedure deliberative della Capogruppo

Il presente paragrafo del Regolamento disciplina le procedure deliberative in tema di Operazioni con Soggetti Collegati della Capogruppo, rispetto alle quali si applicano le procedure deliberative diversificate a seconda che si tratti di (i) operazioni di maggior rilevanza; (ii) operazioni di minor rilevanza; (iii) operazioni rientranti nei casi di esenzione; (iv) operazioni rientranti anche nei casi di cui all'articolo 136, TUB.

4.1 Operazioni della Capogruppo

4.1.1 Fase preliminare (istruttoria)

I soggetti incaricati di svolgere le trattative e l'istruttoria in ordine ad un'Operazione con Soggetti Collegati (a titolo esemplificativo, nell'attività di concessione e gestione del credito, i Gestori):

- verificano l'eventuale presenza del soggetto beneficiario dell'operazione nel registro dei Soggetti Collegati; qualora la controparte non sia presente nel registro dei Soggetti Collegati, ma sussista – da elementi istruttori – un'evidenza che porta a ritenere la controparte Soggetto Collegato, viene interessata il Servizio Concessione Crediti per la verifica e l'aggiornamento del registro stesso;
- richiedono alla Funzione di *Risk Management* - anche mediante i sistemi automatici previsti nel sistema informativo - la verifica del rispetto dei limiti alle attività di rischio individuati, se l'Operazione comporta l'assunzione di attività di rischio. Qualora l'Operazione determini il superamento dei limiti alle attività di rischio, questa non può essere conclusa;
- identificano la tipologia dell'Operazione con Soggetti Collegati e valutano se si tratti di operazione di maggiore o minore rilevanza ovvero di una operazione rientrante nei casi di esenzione o di procedura ex art. 136 TUB, al fine di determinare la specifica procedura deliberativa da seguire.

In caso di dubbio sulla qualificazione o sugli importi, che comporti l'applicazione di un diverso iter deliberativo o di un caso di esenzione, il Comitato degli Amministratori Indipendenti potrà essere interpellato in proposito in sede di istruttoria.

Le proposte di deliberazione di Operazioni con Soggetti Collegati, ad esclusione di quelle rientranti in un caso di esenzione, devono essere chiaramente presentate come tali al Consiglio di Amministrazione e devono essere indicati gli elementi sulla base dei quali sono ritenute tali e sulla base dei quali sono ritenute a maggiore o a minore rilevanza.

Nel caso di operazioni la cui competenza a deliberare è rimessa, per legge o statuto, all'Assemblea dei soci, le regole previste dal presente paragrafo e dai paragrafi seguenti si applicano alla fase di proposta da parte del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea dei soci.

4.2 Operazioni di maggior rilevanza

4.2.1 Fase istruttoria (o pre-deliberativa)

Nel caso di operazioni di maggior rilevanza, il Comitato deve essere coinvolto nella fase delle trattative e in quella istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi

delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione e relative condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, al procedimento valutativo da seguire, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per il Gruppo.

Pertanto, i soggetti incaricati di svolgere le trattative e l'istruttoria (a titolo esemplificativo, nell'attività di concessione e gestione del credito, i Gestori) devono predisporre nei confronti del Comitato degli Amministratori Indipendenti uno specifico flusso informativo, completo e tempestivo sull'operazione, che contenga, perlomeno, le seguenti informazioni:

- la natura della controparte e la ragione della rilevanza ai fini delle presenti procedure;
- la tipologia di operazione, le caratteristiche, le modalità e i relativi termini;
- le motivazioni, gli interessi dell'operazione e gli effetti economici e finanziari della stessa;
- le condizioni economiche, con la precisazione che:
 - nel caso l'istruttoria concluda che l'operazione presenta condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato, praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura e rischio, la documentazione acquisita deve contenere elementi di idoneo riscontro;
 - in ogni altro caso, pur operandosi nell'ambito di condizioni di reciproca convenienza per i contraenti, devono essere motivate le condizioni applicate e le ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'operazione e dell'interesse del Gruppo;
- gli eventuali fattori di rischio per il Gruppo.

Il Comitato degli Amministratori Indipendenti ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni che ritenga necessarie e di formulare eventuali osservazioni ai soggetti incaricati di svolgere le trattative e l'istruttoria. Questi ultimi sono tenuti a fornire ogni informazione o documentazione integrativa eventualmente richiesta a supporto del processo decisionale.

Il Comitato, esaminata la documentazione ricevuta, rilascia all'organo deliberante un parere preventivo e motivato non vincolante sull'interesse del Gruppo al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Al Comitato spetta, altresì, il compito di rappresentare le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase istruttoria ai soggetti competenti a deliberare.

In questa fase, il Comitato ha la facoltà di farsi assistere dalle competenti strutture tecniche del Gruppo o da uno o più esperti di propria scelta.

Per tali operazioni, qualora il Comitato abbia espresso parere negativo o condizionato a rilievi, è richiesto un parere preventivo, non vincolante, anche al Collegio Sindacale. In tale evenienza, viene inoltrata la richiesta al Collegio Sindacale con congruo anticipo rispetto alla delibera e vengono successivamente trasmessi al Consiglio di Amministrazione i pareri rispettivamente formulati dal Comitato degli Amministratori Indipendenti e dal Collegio Sindacale.

4.2.2 Fase deliberativa

La competenza a deliberare è rimessa in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, a cui sono trasmessi il parere del Comitato degli Amministratori Indipendenti e l'eventuale parere richiesto al Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del parere preventivo redatto a cura del Comitato e, se espresso, dal Collegio Sindacale, delibera in merito all'approvazione dell'operazione.

In caso di parere negativo o condizionato formulato da parte del Comitato degli Amministratori Indipendenti e/o dal Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è altresì tenuto ad esprimere, in maniera adeguata e motivata, le ragioni in base alle quali la delibera viene comunque assunta nonché a fornire puntuale riscontro alle osservazioni formulate da parte del Comitato e/o dal Collegio Sindacale.

La delibera delle Operazioni con Soggetti Collegati deve fornire adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Capogruppo e le Società del Gruppo;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli *standard* o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera;

- le ragioni per cui essa viene comunque assunta in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati da parte del Comitato degli Amministratori Indipendenti.

Eventuali operazioni deliberate nonostante il parere negativo o i rilievi espressi dal Comitato e/o dal Collegio Sindacale devono essere portate annualmente a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

4.3 Operazioni di minor rilevanza

4.3.1 Fase istruttoria (o pre-deliberativa)

I soggetti incaricati di svolgere le trattative e l'istruttoria (a titolo esemplificativo, nell'attività di concessione e gestione del credito, i Gestori) devono indirizzare al Comitato degli Amministratori Indipendenti uno specifico flusso informativo, completo e tempestivo, con riguardo all'operazione che contenga, perlomeno, le seguenti informazioni:

- la natura della controparte e la ragione della rilevanza ai fini delle presenti procedure;
- la tipologia di operazione, le caratteristiche, le modalità e i termini relativi;
- le motivazioni, gli interessi dell'operazione e gli effetti economici e finanziari della stessa;
- le condizioni economiche, con la precisazione che:
 - nel caso l'istruttoria concluda che l'operazione presenta condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura e rischio, la documentazione acquisita deve contenere elementi di idoneo riscontro;
 - in ogni altro caso, pur operandosi nell'ambito di condizioni di reciproca convenienza per i contraenti, devono essere motivate le condizioni applicate e le ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'operazione e dell'interesse del Gruppo;
- gli eventuali fattori di rischio per il Gruppo.

Il Comitato degli Amministratori Indipendenti ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni che ritenga necessarie e di formulare eventuali osservazioni ai soggetti incaricati di svolgere le

trattative e l'istruttoria. Questi ultimi sono tenuti a predisporre ogni informazione o documentazione integrativa eventualmente richiesta a supporto del processo decisionale.

Il Comitato, esaminata la documentazione ricevuta, rilascia all'organo deliberante un parere preventivo e motivato non vincolante sull'interesse del Gruppo al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Al Comitato spetta, altresì, il compito di rappresentare le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase istruttoria ai soggetti competenti a deliberare.

In questa fase, il Comitato ha la facoltà di farsi assistere dalle competenti strutture tecniche del Gruppo o da uno o più esperti di propria scelta.

4.3.2 Fase deliberativa

La competenza a deliberare è rimessa in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, cui è trasmesso il parere del Comitato degli Amministratori Indipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del parere preventivo redatto dal Comitato, delibera in merito all'approvazione dell'operazione.

In caso di parere negativo o condizionato formulato da parte del Comitato, il Consiglio di Amministrazione è altresì tenuto ad esprimere, in maniera adeguata e motivata, le ragioni in base alle quali la delibera viene comunque assunta nonché a fornire puntuale riscontro alle osservazioni formulate da parte del Comitato.

La delibera delle Operazioni con Soggetti Collegati deve fornire adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Capogruppo e le Società del Gruppo;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli *standard* o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera;
- le ragioni per cui essa viene comunque assunta in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati da parte del Comitato.

4.4 Operazioni rientranti nei casi di esenzione

4.4.1 Operazioni di importo esiguo

Nel caso di operazioni di importo esiguo, non si applicano le procedure deliberative previste dal presente Regolamento. La delibera è in capo ai soggetti delegati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo attraverso il sistema delle deleghe interno.

4.4.2 Operazioni rientranti in una delibera-quadro

Le singole Operazioni con Soggetti Collegati, compiute a valere su delibere-quadro identificate a norma del paragrafo 3.3.4 non sono assoggettate alle procedure previste dai paragrafi da 4.1 a 4.3 del presente Regolamento. Le relative deliberazioni sono rimesse ai soggetti delegati dal Consiglio di Amministrazione attraverso il sistema delle deleghe interno.

Qualora in sede di negoziazione o attuazione, l'operazione, inizialmente riconducibile ad una delibera-quadro, presenti delle caratteristiche peculiari che non rientrano tra quelle deliberate, alla stessa si applicheranno le regole generali.

In ogni caso, devono essere garantiti i flussi informativi definiti al successivo paragrafo 7.

4.4.3 Operazioni ordinarie

L'Operazione con Soggetti Collegati che è stata qualificata come ordinaria può essere compiuta dai soggetti delegati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo attraverso il sistema delle deleghe interno, ovvero dal Consiglio di Amministrazione, senza seguire le procedure previste dai paragrafi da 4.1 a 4.3 del presente Regolamento.

In ogni caso vanno adeguatamente documentati, nella delibera o nella documentazione a supporto della decisione assunta dal soggetto delegato, gli elementi comprovanti il carattere ordinario dell'operazione a seguito delle opportune considerazioni effettuate sulla base degli elementi sopra richiamati.

Devono inoltre essere garantiti i flussi informativi di tipo aggregato definiti al successivo paragrafo 7.

4.4.4 Operazioni con o tra Società Controllate e con Società sottoposte a Influenza Notevole

Le operazioni con o tra Società Controllate (ad esclusione di quelle effettuate tra Società del Gruppo quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto) e quelle con società sottoposte a Influenza Notevole, quando nelle stesse non vi siano significativi interessi di altri Soggetti Collegati ai sensi del paragrafo 3.3.3, non sono assoggettate alle procedure previste dai paragrafi da 4.1 a 4.3 del presente Regolamento. La delibera dell'operazione può essere delegata ai soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo attraverso il sistema delle deleghe interno.

In ogni caso, devono essere garantiti i flussi informativi di tipo aggregato definiti al successivo paragrafo 7.

4.5 Operazioni con Soggetti Collegati rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 136, TUB

Fatto salvo quanto previsto nell'ambito del Regolamento sulla gestione dei conflitti di interesse del Gruppo Bancario Cooperativo, per le operazioni poste in essere con Soggetti Collegati che siano anche esponenti bancari ai sensi dell'articolo 136, TUB, laddove le stesse ricadano anche nell'ambito di applicazione del medesimo articolo e non rientrino tra i casi di esenzione previsti dal paragrafo 4.4, la Capogruppo applica le seguenti procedure deliberative:

1) con riferimento alla fase istruttoria e pre-deliberativa:

al Comitato degli Amministratori Indipendenti viene fornita, con congruo anticipo, un'adeguata informativa sull'operazione oggetto di delibera. Allo stesso deve essere inoltre riconosciuta la facoltà di farsi assistere, da uno o più esperti di propria scelta. Il Comitato individua eventuali lacune/inadeguatezze relative alla fase pre-deliberativa e le rappresenta ai soggetti competenti a deliberare. In caso di operazioni di maggiore rilevanza, il Comitato è coinvolto anche nella fase delle trattative e dell'istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e ha la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi deliberanti e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

2) con riferimento alla fase deliberativa:

la delibera è soggetta all'*iter* stabilito dal citato articolo 136, TUB (approvazione del Consiglio di Amministrazione all'unanimità degli aventi diritto di voto, con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e con il voto favorevole di tutti i membri del Collegio Sindacale); la delibera non è soggetta al parere preventivo e motivato del Comitato, salvo

quanto previsto dal Regolamento sulla gestione dei conflitti di interesse del Gruppo Bancario Cooperativo, ma deve fornire:

- i. adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica per la Capogruppo e le Società del Gruppo;
- ii. le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli *standard* o di mercato. Tali motivazioni devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

5 Procedure deliberative delle Banche Affiliate

Con riferimento alle Operazioni con Soggetti Collegati delle Banche Affiliate trovano applicazione le procedure deliberative previste per la Capogruppo, con le integrazioni e modifiche di seguito descritte.

In linea generale, valgono le seguenti specifiche:

- la verifica preventiva di cui al paragrafo 4.1.1 del rispetto dei limiti prudenziali e dei livelli di propensione alle attività di rischio a livello individuale è svolta dal Referente Interno della Funzione di *Risk Management* della singola Banca Affiliata;
- i compiti attribuiti dal paragrafo 4.3 al Comitato degli Amministratori Indipendenti sono assolti, nelle Banche Affiliate, dal/dagli Amministratore/i Indipendente/i delle stesse eventualmente riuniti in un comitato endoconsiliare.

5.1 Operazioni di minor rilevanza

In caso di Operazioni delle Banche Affiliate con Soggetti Collegati di minor rilevanza, le Banche Affiliate applicano le previsioni di cui ai paragrafi 4.1 e 4.3, con le seguenti specifiche.

La competenza deliberativa è in capo al relativo Consiglio di Amministrazione o, in caso di delega, al Comitato Esecutivo (ovvero a ulteriori soggetti previsti nell'ambito del sistema delle deleghe interno, ferma restando la necessità di coinvolgimento degli Amministratori Indipendenti nelle modalità di seguito previste).

I soggetti incaricati di svolgere le trattative e l'istruttoria (a titolo esemplificativo, nell'attività di concessione e gestione del credito, i Gestori) devono indirizzare agli Amministratori Indipendenti

uno specifico flusso informativo, completo e tempestivo, con riguardo all'operazione che contenga, perlomeno, le seguenti informazioni:

- la natura della controparte e la ragione della rilevanza ai fini delle presenti procedure;
- la tipologia di operazione, le caratteristiche, le modalità e i termini relativi;
- le motivazioni, gli interessi dell'operazione e gli effetti economici e finanziari della stessa;
- le condizioni economiche, con la precisazione che:
 - nel caso l'istruttoria concluda che l'operazione presenta condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura e rischio, la documentazione acquisita deve contenere elementi di idoneo riscontro;
 - in ogni altro caso, pur operandosi nell'ambito di condizioni di reciproca convenienza per i contraenti, devono essere motivate le condizioni applicate e le ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'operazione e dell'interesse della Banca Affiliata;
- gli eventuali fattori di rischio per la Banca Affiliata.

Gli Amministratori Indipendenti hanno la facoltà di richiedere ulteriori informazioni che ritengano necessarie e di formulare eventuali osservazioni ai soggetti incaricati di svolgere le trattative e l'istruttoria. Questi ultimi sono tenuti a predisporre ogni informazione o documentazione integrativa eventualmente richiesta a supporto del processo decisionale.

Gli Amministratori Indipendenti, esaminata la documentazione ricevuta, rilasciano all'organo deliberante un parere preventivo e motivato non vincolante sull'interesse della Banca Affiliata al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Nel parere devono essere rappresentate le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase istruttoria.

Gli Amministratori Indipendenti hanno la facoltà di farsi assistere dalle competenti strutture tecniche della Banca Affiliata o da uno o più esperti di propria scelta.

Il parere espresso deve risultare per iscritto, in verbalizzazione separata o quale contenuto del verbale del Consiglio di Amministrazione. In caso di operazioni creditizie deve essere allegato alla pratica di fido.

5.2 Operazioni di maggior rilevanza

In caso di Operazioni delle Banche Affiliate con Soggetti Collegati di maggior rilevanza, le Banche Affiliate applicano le previsioni di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2, con le seguenti specifiche.

Le Operazioni delle Banche Affiliate con Soggetti Collegati di maggior rilevanza devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione di queste ultime, con assenso della Capogruppo.

La delibera della Banca Affiliata è assunta rispettando il seguente iter:

- acquisizione del parere degli Amministratori Indipendenti ed eventualmente (in caso di parere negativo o condizionato da parte di questi) del Collegio Sindacale;
- delibera del Consiglio di Amministrazione, condizionata all'assenso della Capogruppo.

A tal fine, la documentazione informativa sull'operazione e i pareri acquisiti sono trasmessi alla Capogruppo. La documentazione trasmessa deve essere completa ed approfondita, in modo da consentire una piena valutazione dell'operazione proposta.

Nell'ambito della Capogruppo, la proposta di operazione dovrà essere sottoposta al Comitato degli Amministratori Indipendenti e, con il parere di quest'ultimo, al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, fatte salve eventuali deleghe di potere.

L'esito della valutazione sarà comunicato alla Banca Affiliata proponente che potrà dar corso all'operazione, in caso di assenso.

In caso di eventuali osservazioni o prescrizioni, l'Operazione dovrà essere conseguentemente adeguata e sottoposta nuovamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Banca Affiliata, senza la necessità di ulteriori pareri preventivi.

5.3 Operazioni rientranti nelle ipotesi di esenzione

Per le operazioni delle Banche Affiliate rientranti nelle ipotesi di esenzione, si applicano le previsioni di cui al paragrafo 4.4.

La competenza deliberativa per il compimento di tali operazioni è in capo al Consiglio di Amministrazione della Banca Affiliata, ovvero ai soggetti a ciò delegati in base al sistema delle deleghe interno della stessa.

I flussi informativi di cui al paragrafo 7 sono indirizzati agli organi della Banca Affiliata in luogo dei corrispondenti organi della Capogruppo.

5.4 Operazioni con Soggetti Collegati rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 136, TUB

Per le operazioni delle Banche Affiliate rientranti nelle ipotesi di esenzione, si applicano le previsioni di cui al paragrafo 4.5.

In particolare, fatto salvo quanto previsto nell'ambito del Regolamento sulla gestione dei conflitti di interesse del Gruppo Bancario Cooperativo, per le operazioni poste in essere con Soggetti Collegati che siano anche esponenti della Banca Affiliata ai sensi dell'articolo 136, TUB, laddove le stesse non rientrino tra i casi di esenzione di cui al precedente paragrafo, la Banca Affiliata:

- con riferimento alla fase istruttoria e pre-deliberativa:

agli Amministratori Indipendenti viene fornita, con congruo anticipo, un'adeguata informativa sull'operazione oggetto di delibera. Agli stessi deve essere inoltre riconosciuta la facoltà di farsi assistere, da uno o più esperti di propria scelta. In caso di operazioni di maggiore rilevanza, gli Amministratori Indipendenti sono coinvolti anche nella fase delle trattative e dell'istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e hanno la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi deliberanti e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

- con riferimento alla fase deliberativa:

la delibera è soggetta all'*iter* stabilito dal citato articolo 136, TUB (approvazione del Consiglio di Amministrazione all'unanimità degli aventi diritto di voto, con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e con il voto favorevole di tutti i membri del Collegio Sindacale); la delibera non è soggetta al parere preventivo e motivato degli Amministratori Indipendenti, salvo quanto previsto dal Regolamento sulla gestione dei conflitti di interesse del Gruppo Bancario Cooperativo, ma deve fornire:

- i. adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica per la Banca Affiliata;
- ii. le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli *standard* o di mercato. Tali motivazioni devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

6 Procedure deliberative delle Società Controllate

In conformità con quanto previsto dalle Disposizioni, anche al fine di evitare possibili elusioni della normativa vigente attraverso operazioni con Soggetti Collegati compiute dalle componenti non bancarie del Gruppo, la Capogruppo individua apposite istruzioni e direttive, in modo proporzionato all'effettiva rilevanza dei potenziali conflitti di interesse, che le Società Controllate non bancarie devono rispettare nel compimento di Operazioni con Soggetti Collegati.

In particolare, le Società Controllate non bancarie applicano presidi coerenti a quelli previsti nel presente Regolamento, nel rispetto delle seguenti linee guida:

- i compiti che la normativa assegna agli Amministratori Indipendenti sono svolti dal Comitato degli Amministratori Indipendenti della Capogruppo per le Società Controllate dalla Capogruppo mentre per le Società Controllate dalle Banche affiliate tali compiti sono svolti dagli Amministratori Indipendenti della Banca affiliata controllante;
- viene individuato un referente all'interno di ciascuna Società Controllata, con funzioni di snodo e coordinamento nei rapporti tra la stessa Società Controllata e la Capogruppo o la Banca affiliata che la controlla;
- ciascuna Società Controllata implementa nei propri sistemi informativi o comunque adotta il registro unico dei Soggetti Collegati messo a disposizione dalla Capogruppo, anche con successivi aggiornamenti;
- le singole Società Controllate recepiscono quanto previsto nell'ambito del presente Regolamento con riferimento ai criteri e alle modalità per l'identificazione delle Operazioni con Soggetti Collegati e la valutazione della relativa rilevanza, ivi incluse le previsioni in tema di "casi di esclusione";

- le Società Controllate individuano eventuali operazioni ordinarie in relazione alla rispettiva attività, sulla base dei criteri indicati nell'ambito del presente Regolamento;
- nell'ambito delle deliberazioni delle singole Società Controllate, queste ultime assicurano che sia fornita una dettagliata rappresentazione e motivazione delle Operazioni con Soggetti Collegati, con evidenza dell'interesse della Società Controllata alla conclusione dell'operazione, la convenienza economica e la corretta applicazione delle condizioni stabilite ai fini della relativa deliberazione;
- sono predisposti adeguati flussi informativi interni nei confronti della Capogruppo con riguardo alle Operazioni con Soggetti Collegati.

Le Società Controllate dalla Capogruppo non bancarie:

- considerano di maggiore rilevanza le operazioni il cui controvalore è superiore a Euro 5.000.000,00, nonché le ulteriori operazioni da considerarsi tali sulla base dei criteri di natura qualitativa previsti al paragrafo 3.1 del presente Regolamento;
- qualificano come operazioni di importo esiguo le operazioni il cui controvalore è pari o inferiore a Euro 600.000,00;
- riservano alla competenza deliberativa del proprio Consiglio di Amministrazione le Operazioni con Soggetti Collegati di maggiore rilevanza e quelle di minore rilevanza non rientranti nei casi di esenzione di cui al paragrafo 3.2. Tali operazioni andranno tempestivamente trasmesse alla Capogruppo e sottoposte all'iter deliberativo previsto dai paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3, a seconda della tipologia dell'operazione.

Le Società Controllate dalle Banche Affiliate non bancarie:

- considerano di maggiore rilevanza le operazioni il cui controvalore è superiore al minore tra il 5 % dei fondi propri della Banca affiliata controllante e l'importo di Euro 5.000.000,00 nonché le ulteriori operazioni da considerarsi tali sulla base dei criteri di natura qualitativa previsti al paragrafo 3.1 del presente Regolamento;
- qualificano come operazioni di importo esiguo le operazioni il cui controvalore è pari o inferiore al minore tra l' 1% dei fondi propri della Banca affiliata controllante e l'importo di Euro 600.000,00;
- riservano alla competenza deliberativa del proprio Consiglio di Amministrazione le Operazioni con Soggetti Collegati di maggiore rilevanza e quelle di minore rilevanza non rientranti nei casi di esenzione di cui al paragrafo 3.2. Tali operazioni andranno

tempestivamente trasmesse alla Banca Affiliata controllante e sottoposte da quest'ultima all'iter deliberativo previsto dai paragrafi 5.1 e 5.2, a seconda della tipologia dell'operazione.

Le Società Controllate rientranti nella definizione di Intermediari Vigilati applicano le medesime soglie e procedure previste per le Banche Affiliate.

Le Società Controllate che, pur non rientrando nella definizione di Intermediari Vigilati in quanto hanno un livello di fondi propri individuale non superiore al 2 per cento dei fondi propri consolidati del Gruppo, sono costituite in forma di impresa di investimento, società di gestione del risparmio (italiana o estera), IMEL, intermediario finanziario ex. art. 106 del TUB, Istituto di pagamento, applicano le medesime soglie e procedure previste per le Banche Affiliate, in quanto compatibili.

7 Flussi informativi

Sono dovuti i seguenti flussi informativi:

- a) *delle strutture interne deputate, rispettivamente, di Capogruppo, di ciascuna delle Banche Affiliate (e delle Società Controllate con procedure equiparate alle Banche Affiliate ai sensi del paragrafo 6 del presente Regolamento), verso i rispettivi Organi aziendali*
- per l'ipotesi di operazioni deliberate da soggetti delegati, un'informativa almeno trimestrale al rispettivo Consiglio di Amministrazione in cui sono indicate le Operazioni con Soggetti Collegati concluse e le loro principali caratteristiche, fermo restando che le operazioni di importo esiguo potranno essere rendicontate a livello aggregato;
 - una rendicontazione almeno trimestrale al rispettivo Consiglio di Amministrazione sulle operazioni poste in essere in attuazione di eventuali delibere-quadro;
 - un'informativa almeno annuale, anche di tipo aggregato, al rispettivo Consiglio di Amministrazione sulle operazioni ordinarie poste in essere;
 - per l'ipotesi di operazioni deliberate da soggetti delegati dal Consiglio di Amministrazione attraverso il sistema delle deleghe interne, un'informativa almeno annuale, anche di tipo aggregato, sulle operazioni di cui al paragrafo 3.3.3. aventi ad oggetto le operazioni con o tra Società Controllate e con società sottoposte a Influenza Notevole;

- un resoconto sulle risultanze dell'accertamento del rispetto dei limiti prudenziali e dei limiti di propensione al rischio deliberati svolto, nel continuo, dalla Funzione Risk Management.

Tali informative dovranno essere trasmesse con congruo preavviso rispetto alla data prevista per la discussione in Consiglio, al Comitato degli Amministratori Indipendenti, ovvero agli Amministratori indipendenti della Banca Affiliata, in modo che gli stessi possano esprimere la propria valutazione in merito o proporre eventuali azioni correttive al Consiglio.

b) delle strutture interne deputate, di Capogruppo e delle Banche Affiliate, verso l'assemblea dei Soci

- un'informativa annuale all'Assemblea dei soci circa le operazioni compiute sulle quali il Comitato degli Amministratori Indipendenti, ovvero gli Amministratori Indipendenti o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi;

c) delle Banche Affiliate e delle Società Controllate dalla Capogruppo non bancarie verso gli Organi aziendali della Capogruppo e delle Società Controllate dalle Banche Affiliate non bancarie verso gli Organi aziendali della Banca Affiliata

- un'informativa annuale avente ad oggetto l'assunzione di attività di rischio verso il singolo insieme di Soggetti Collegati (relativo ad una determinata Parte Correlata) e verso l'insieme dei Soggetti Collegati;
- il prospetto sintetico delle operazioni effettuate con Soggetti Collegati;
- Le valutazioni effettuate in merito all'esistenza di significativi interessi di terzi nel caso di operazioni con o tra Società Controllate o sottoposte ad Influenza Notevole
- un'informativa sulle delibere quadro assunte e sul plafond determinato per le stesse.

SEZIONE II – POLITICHE DEI CONTROLLI INTERNI

8 Settori di attività e tipologie di rapporti a rischio di conflitti di interesse

Nell'individuazione dei settori di attività e delle tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi situazioni di conflitti di interesse, si considerano tutti i servizi e le attività che la Capogruppo e le Società del Gruppo possono prestare.

Il Gruppo individua come principali tipologie di operazioni in relazione alle quali possono determinarsi situazioni di conflitti di interesse: l'attività di concessione del credito, l'acquisizione di strumenti finanziari e partecipativi emessi da Soggetti Collegati, le operazioni di fusione e scissione di azienda o ramo d'azienda.

Inoltre, sono individuate ulteriori tipologie di Operazioni con Soggetti Collegati che possono comportare potenziali conflitti di interesse:

- attività di raccolta;
- servizi di investimento e accessori;
- investimenti immobiliari o su beni immateriali (marchi, brevetti, ecc);
- forniture aziendali;
- attività di consulenza;
- sponsorizzazioni;
- assunzioni di personale e deliberazioni relative al medesimo;
- classificazioni a posizione deteriorata, passaggi a perdite, accordi transattivi giudiziali o extra giudiziali.

A livello di Gruppo i conflitti di interesse tra l'attività di concessione del credito e quella di assunzione di partecipazioni sono disciplinati all'interno delle Politiche in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie.

La Capogruppo e le singole Banche Affiliate disciplinano altresì i conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento all'interno delle rispettive politiche, adottate in conformità a quanto previsto dalla Capogruppo nella Policy di identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse.

Inoltre, il Gruppo si dota di un apposito regolamento (il Regolamento sulla gestione dei conflitti di interesse del Gruppo Bancario Cooperativo) volto a rilevare e gestire i conflitti di interesse che possono sorgere, a prescindere dalle attività e dai servizi prestati, tra la Capogruppo e le diverse Società del Gruppo, i relativi membri ed esponenti aziendali.

9 Livelli di propensione al rischio

La Capogruppo stabilisce, con apposita delibera annuale ovvero nell'ambito del Risk Appetite Framework, livelli di propensione al rischio del Gruppo coerenti con il profilo strategico e con le caratteristiche organizzative del Gruppo. La propensione al rischio è definita anche in termini di misura massima delle attività di rischio verso la totalità dei Soggetti Collegati, cumulativamente intesi. In particolare, l'assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati è contenuta all'interno dei seguenti limiti dei fondi propri a livello consolidato e individuale.

Limiti percentuali riferiti ai fondi propri a livello consolidato	Parti correlate non finanziarie e relativi Soggetti Connessi			
	<u>Esponente aziendale</u>	<u>Partecipante di controllo o in grado di esercitare un'Influenza Notevole</u>	<u>Partecipante diverso da quello di controllo o in grado di esercitare un'Influenza Notevole</u>	<u>Soggetto diverso dal partecipante in grado da solo di nominare uno o più componenti degli organi aziendali</u>
	5%	5%	7,50%	7,50%
Limiti percentuali riferiti ai fondi propri a livello consolidato	Altre Parti Correlate e relativi Soggetti Connessi			
	<u>Esponente aziendale</u>	<u>Partecipante di controllo o in grado di esercitare un'Influenza Notevole</u>	<u>Partecipante diverso da quello di controllo o in grado di esercitare un'Influenza Notevole</u>	<u>Soggetto diverso dal partecipante in grado da solo di nominare uno o più componenti degli organi aziendali</u>

	5%	7,5%	10%	10%
	Altre ipotesi - Verso una Parte Correlata non finanziaria e relativi Soggetti Connessi		Altre ipotesi - Verso una Parte Correlata finanziaria e relativi Soggetti Connessi	
	15%		20%	
Limiti percentuali riferiti ai fondi propri a livello individuale*	20%			

* Le Banche Affiliate, nel rispetto dei limiti consolidati, possono assumere attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di Soggetti Collegati – indipendentemente dalla natura finanziaria o non finanziaria della Parte Correlata – entro tale limite.

Sono escluse dai limiti predetti le attività di rischio connesse con operazioni tra la Capogruppo e le Banche Affiliate.

Le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito. A tal fine si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulla concentrazione dei rischi.

Nel caso in cui tra la Capogruppo, la Banca Affiliata o il Gruppo e un Soggetto Collegato intercorra una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

Il rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso Soggetti Collegati deve essere assicurato in via continuativa.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca Affiliata o della Capogruppo, uno o più limiti dovessero essere superati, le attività di rischio assunte devono essere ricondotte entro i limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, la Capogruppo predispone entro 45 (quarantacinque) giorni dal superamento del limite, un piano di rientro, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. Il piano di rientro viene trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 (venti) giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Se il superamento dei limiti riguarda un Soggetto Collegato in virtù della partecipazione detenuta nella Capogruppo o in una Banca Affiliata, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi. La Capogruppo valuta i rischi connessi con l'operatività verso

Soggetti Collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP).

Inoltre, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro, le eccedenze rispetto ai limiti previsti sono computate nella determinazione del capitale interno complessivo in sede ICAAP.

10 Identificazione e censimento dei soggetti collegati

10.1 Attività di identificazione e censimento

La Capogruppo identifica, nei limiti dell'ordinaria diligenza, il perimetro dei Soggetti Collegati del Gruppo, individuati al paragrafo 2 del presente Regolamento, sulla base delle informazioni disponibili e con il supporto delle Società del Gruppo, istituendo ed aggiornando un registro dei Soggetti Collegati del Gruppo.

Per procedere all'identificazione e al censimento dei Soggetti Collegati, la Capogruppo e ciascuna Banca Affiliata (o altra Società del Gruppo a ciò tenuta) fanno riferimento:

- alle dichiarazioni che gli esponenti aziendali sono tenuti a rendere, all'atto della nomina e a seguito delle modifiche delle situazioni pregresse;
- alle informazioni eventualmente acquisite in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti;
- alle ulteriori informazioni a disposizione, anche ricavate da eventuali *provider* esterni.

Sono adottate soluzioni informatiche, estese a tutte le Società del Gruppo, idonee a censire i Soggetti Collegati fin dalla fase di instaurazione dei rapporti, a fornire alla Capogruppo e ad ogni Società del Gruppo una conoscenza aggiornata dei Soggetti Collegati, a registrare le relative movimentazioni e a monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio tenendo conto anche del valore aggiornato delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le operazioni. I sistemi informativi assicurano che la Capogruppo sia in grado di verificare costantemente il rispetto del limite consolidato alle attività di rischio verso Soggetti Collegati.

La Capogruppo e ciascuna Banca Affiliata predispone ed invia ad ogni Parte Correlata una scheda di censimento, finalizzata alla rilevazione dei soggetti ad essa connessi,

rendendo il destinatario edotto circa i propri doveri ed avvisandolo circa i relativi possibili profili di responsabilità.

Le informazioni sui Soggetti Collegati devono essere integrate con quelle censite in osservanza delle prescrizioni ex articolo 136, TUB.

La scheda di censimento deve essere redatta secondo le modalità indicate dalla Capogruppo.

I soggetti qualificabili come Parti Correlate cooperano con le Società del Gruppo al fine di consentire un censimento corretto e completo dei Soggetti Collegati, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei Soggetti Connessi. È dovere delle Parti Correlate, altresì, comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui sono a conoscenza che possano comportare modifiche del perimetro dei Soggetti Collegati.

Il Servizio Affari Generali della Capogruppo e i corrispondenti uffici delle singole Società del Gruppo curano la raccolta delle schede, debitamente compilate e sottoscritte presso i rispettivi esponenti, per il censimento nei rispettivi sistemi informativi da parte delle funzioni deputate.

Il Servizio Concessione Crediti della Capogruppo, quale funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici a livello di Gruppo, assicura la correttezza e completezza delle relazioni intercorrenti tra i soggetti identificati, avvalendosi dei dati ricavati dalle schede di censimento, nonché delle informazioni disponibili, sia interne che esterne, integrandole e raccordandole in modo da acquisire e mantenere una visione completa dei fenomeni. A tali fini detta funzione predispone le modalità di raccolta, conservazione e aggiornamento delle informazioni sui soggetti connessi.

10.2 Verifica e aggiornamento del registro dei soggetti collegati

Il Servizio Affari Generali della Capogruppo e il corrispondente ufficio delle Società del Gruppo provvedono all'acquisizione delle schede di censimento con cadenza annuale e comunque ad ogni variazione del perimetro delle Parti Correlate, al fine di assicurare il costante aggiornamento del registro.

Le strutture deputate all'apertura e alla gestione di rapporti con i Soggetti Collegati, ciascuna nell'ambito dell'attività di competenza, verificano le relazioni intercorrenti tra le controparti e

tra queste e la Capogruppo e le Società del Gruppo, da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come Parte Correlata o Soggetto Connesso.

A tali fini, in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione delle posizioni, verificano le informazioni censite mediante:

- altre informazioni disponibili all'interno del Gruppo (quali i gruppi economici mappati ai fini del controllo sui grandi rischi);
- eventuali fonti esterne (Cerved, Centrale Rischi, ecc.).

L'impulso all'aggiornamento del registro dei Soggetti Collegati deve inoltre avvenire ad opera delle altre strutture aziendali della Capogruppo e delle Società del Gruppo che, nell'ambito delle attività svolte, abbiano ricevuto comunicazione ovvero rilevino o abbiano comunque informazione di variazioni del perimetro dei Soggetti Collegati.

Le informazioni da cui deriva la necessità di modificare o integrare il registro dei Soggetti Collegati sono comunicate alle competenti funzioni per l'eventuale aggiornamento della scheda di censimento nonché ai fini dell'aggiornamento del registro dei Soggetti Collegati nel sistema informativo.

11 Sistemi informativi

In conformità alle disposizioni contenute nel presente Regolamento verranno adottati procedure e sistemi informativi idonei volti a:

- censire i Soggetti Collegati fin dalla fase di instaurazione dei rapporti;
- fornire a ogni Società del Gruppo una conoscenza aggiornata dei Soggetti Collegati;
- registrare le Operazioni con Soggetti Collegati;
- monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio, tenendo conto anche del valore aggiornato delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le operazioni;
- adempiere alle segnalazioni di vigilanza.

Ai fini del mantenimento di un adeguato *database* delle informazioni censite e per supportare l'assolvimento degli adempimenti segnalatici richiesti, le modalità di raccolta delle informazioni sono integrate nei sistemi informativi aziendali, con ciò agevolando l'adeguato

presidio dei processi sottostanti le transazioni con Soggetti Collegati e assicurando che, ad ogni occorrenza, si attivino le procedure richieste dalle Disposizioni.

Il Servizio Sviluppo Organizzativo della Capogruppo, in sinergia con gli outsourcer informatici del Gruppo, si occupa di coordinare gli indirizzi operativi da seguire per una corretta gestione, all'interno dei sistemi informativi, dei Soggetti Collegati istituiti a livello di Gruppo.

12 Processi di controllo

La Capogruppo garantisce la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso Soggetti Collegati e individua i soggetti competenti a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne.

A tal fine, attribuisce alla Funzione *Risk Management*, alla Funzione *Compliance*, alla Funzione *Internal Audit* e al Comitato degli Amministratori Indipendenti i seguenti compiti.

a) La Funzione *Risk Management*:

- cura la misurazione dei rischi – anche di mercato – sottostanti alle relazioni con Soggetti Collegati;
- verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative;
- controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna struttura e unità operativa con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne e nelle delibere annuali relative ai limiti;
- monitora l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio tenendo conto anche del valore aggiornato delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le operazioni.

b) La Funzione *Compliance*:

- verifica l'esistenza e l'affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.

c) La Funzione *Internal Audit*:

- verifica l'osservanza delle politiche interne;
- segnala tempestivamente eventuali anomalie all'organo con funzione di controllo e all'organo con funzione di supervisione strategica;

- riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva del Gruppo ai rischi derivanti da transazioni con Soggetti Collegati e da altri conflitti di interesse. Se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.
- d) Il Comitato degli Amministratori Indipendenti della Capogruppo:
- svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso Soggetti Collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali.

La Capogruppo, mediante le Funzioni Aziendali di Controllo e il Comitato sopraindicati e con il supporto dei Referenti delle Funzioni Aziendali di Controllo esternalizzate presso ciascuna Banca Affiliata e degli Amministratori Indipendenti delle stesse, assicura la trasparenza e la correttezza, sia sostanziale che procedurale, anche delle Operazioni con Soggetti Collegati di maggiore rilevanza poste in essere dalle Banche Affiliate.

13 Altri dipendenti e collaboratori in potenziale conflitto di interessi

Potenziati conflitti di interesse, a partire dall'attività più tipica di erogazione e gestione del credito, si pongono con riferimento ad un novero più ampio di dipendenti e collaboratori aziendali, a diversi livelli gerarchico-funzionali, soprattutto se questi abbiano interessi in altre attività (es. azionisti di società direttamente o tramite familiari).

Ciascuna Società del Gruppo presidia le operazioni in cui tali dipendenti e collaboratori aziendali, diversi dalle Parti Correlate, possono avere direttamente o indirettamente un proprio e diverso interesse. A tal fine, il perimetro che si prende in considerazione è costituito:

- dal "personale più rilevante" individuato ai sensi delle Politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo;
- dai soggetti dotati di poteri deliberativi in ordine alle operazioni individuate al precedente paragrafo 8.

Oltre ad eventuali presidi previsti all'interno della regolamentazione interna (es. Codice Etico, Regolamento Disciplinare, ecc.), i soggetti rientranti in tale perimetro sono tenuti a dichiarare le situazioni di interesse nelle operazioni al livello gerarchico superiore. Qualora il soggetto in

conflitto di interesse abbia potere deliberativo o autorizzativo dell'operazione, si prevede l'attribuzione della competenza al livello gerarchico superiore.

Ove non rientranti già nella trattazione delle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, le situazioni di interesse del "personale più rilevante" (ed eventuale altro personale con interesse) che siano state oggetto di dichiarazione e quelle che abbiano dato luogo ad astensione devono essere archiviate presso la relativa Società del Gruppo e rendicontate con periodicità almeno annuale alla Direzione Generale e, ove presenti, al rispettivo Comitato degli Amministratori Indipendenti ovvero agli Amministratori Indipendenti.

14 Segnalazioni di vigilanza

Il Servizio Segnalazioni di Vigilanza della Capogruppo provvede ad inoltrare alla Banca d'Italia, con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla disciplina segnaletica prudenziale tempo per tempo vigente, le segnalazioni relative alle attività di rischio e alle operazioni con soggetti collegati a livello individuale, nonché le segnalazioni dell'attività di rischio a livello consolidato.

L'ufficio preposto alle segnalazioni di vigilanza della singola Banca Affiliata effettua le segnalazioni riferite alle attività di rischio e alle operazioni con soggetti collegati a livello individuale.

Si precisa inoltre che sebbene la Banca Affiliata a livello individuale, nonché la Capogruppo, a livello individuale e consolidato, applichino dei limiti inferiori rispetto a quelli previsti dalla normativa, le segnalazioni faranno riferimento ai limiti regolamentari previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.